



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

## XII LEGISLATURA

15ª Seduta pubblica – Martedì 26 maggio 2026

Deliberazione legislativa n. 8

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI RIGO, VIANELLO, MARCON, MARTINI, BARBISAN, BEDIN, BESIO, BORGIA, BRESCACIN, CALLIGARO, CONTE, LANZARIN, LESO, MOSCO, PASQUALON, PATRON, SORANZO, RUCCO E VALDEGAMBERI RELATIVA A “INTERVENTI IN FAVORE DELLA PERMANENZA NEL MONDO DEL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 “NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI””.

(Progetto di legge n. 4)

### IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Rigo, Vianello, Marcon, Martini, Barbisan, Bedin, Besio, Borgia, Brescacin, Calligaro, Conte, Lanzarin, Leso, Mosco, Pasqualon, Patron, Soranzo, Rucco e Valdegamberi relativa a “*Interventi a favore della permanenza nel mondo del lavoro delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68*”;

UDITA la relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Filippo RIGO, nel testo che segue:

“*Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

*secondo i dati forniti dal report “L’inclusione lavorativa delle persone con disabilità in Veneto - anno 2022” sono circa 33.500 i posti di lavoro occupati da persone con disabilità in Veneto, di cui 32 mila riferiti a 12 mila aziende soggette agli obblighi di assunzione previsti dalla normativa in materia di collocamento mirato e 1.300 ad altre 8.800 aziende senza obblighi di assunzione.*

*In base ai criteri definiti dalla normativa vigente (legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modificazioni), in Veneto i posti di lavoro riservati alle persone con disabilità sono complessivamente 49.750. Di questi, 33.465 risultano coperti, mentre quelli scoperti sono poco più di 16 mila, per un tasso di scopertura pari al 32 per cento.*

*Nel 2022 il 57 per cento delle aziende risultava aver adempiuto pienamente agli obblighi di assunzione. Le maggiori difficoltà si riscontrano nelle aziende più grandi, tenute a inserire più di 35 disabili, e all’opposto in quelle più piccole, tenute ad*

*assumere una sola persona, mentre le quote di copertura più elevate si registrano tra le aziende con un obbligo di riserva relativo a 5-7 lavoratori con disabilità. In termini settoriali, i tassi di copertura più elevati si riscontrano nel settore del credito, nell'industria estrattiva, nel farmaceutico, nell'editoria e cultura e nelle utilities, mentre le aziende della concia, del marmo, del turismo, dei trasporti e delle attività di pulizia presentano le maggiori difficoltà nell'assolvimento dell'obbligo.*

*Nel biennio 2020-2022, i dati mostrano un costante aumento sia delle aziende tenute all'obbligo che, conseguentemente, delle posizioni riservate e dei disabili in forza, con una lieve diminuzione del tasso di copertura. Tendenze che potrebbero essere determinate da una molteplicità di fattori, tra i quali il favorevole contesto di crescita del mercato del lavoro regionale nel suo complesso e l'attività di sensibilizzazione portata avanti dal mondo associazionistico e dai centri per l'impiego della regione.*

*La complessità della materia si spiega anche in ragione della molteplicità di fonti che la disciplinano, tanto sovranazionali come la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità", quanto nazionali e regionali, su tutte la legge 12 marzo 1999, n. 68 e la legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS". Fonti normative che hanno adeguatamente disciplinato il primario aspetto dell'ingresso delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, fissando obblighi e agevolazioni a favore di tutti i soggetti coinvolti (aziende, lavoratori, mondo associativo...), senza tuttavia curare con la medesima attenzione un altro aspetto fondamentale: come garantire la continuità lavorativa alle persone con disabilità soggette ad un accentuato decadimento fisico e cognitivo legato all'invecchiamento fisiologico, al fine di evitare un'ulteriore marginalizzazione sociale delle persone disabili.*

*Per rispondere a questo complicato quesito nasce il seguente progetto di legge, il quale mediante alcune puntuali modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 punta a valorizzare la permanenza delle persone con disabilità nel mondo del lavoro (articoli 1 e 2) per poi disporre una revisione delle azioni previste dal "Programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato" approvato dalla Giunta regionale con cadenza annuale (articolo 3). Conclude l'articolato la norma di invarianza finanziaria (articolo 4).*

*Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione il 14 gennaio 2026.*

*L'illustrazione del provvedimento è avvenuta nella seduta n. 2 del 28 gennaio 2026. L'analisi è ripresa nella seduta del 22 aprile 2026, per concludersi nella seduta n. 14 del 6 maggio 2026, durante la quale la Commissione ha approvato la proposta da inviare all'Aula e ha espresso il proprio parere formale. Si segnala che la Prima Commissione permanente ha regolarmente espresso il proprio parere favorevole sulle disposizioni di carattere finanziario contenute nel testo originale del progetto di legge in data 29 aprile 2026.*

*La Quinta Commissione ha espresso il proprio parere favorevole in data 11 febbraio 2026. Il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali (CAL) richiesto il 14 gennaio 2026, è pervenuto in data 23 febbraio 2026.*

*Nella seduta del 6 maggio, infine, la Sesta Commissione, preso atto dei suddetti pareri, ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge, approvandolo a maggioranza.*

*Per il progetto di legge n. 4 hanno espresso voto favorevole i Consiglieri: Calzavara con delega Marcon, Vianello con delega Bevilacqua (Lega Liga Veneta), Martini (Gruppo Stefani Presidente), Bozza, Maltauro (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto - PPE), Baldan M., Barbera, Besio, Soranzo (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Lovat (Szumski Resistere Veneto), Cendron (Le Civiche Venete).*

*Astenuti i consiglieri: Sambo, Trevisi (Partito Democratico), Cunegato con delega Ostanel (Alleanza Verdi Sinistra).”;*

UDITA la relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera *Monica SAMBO*, nel testo che segue:

*“Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

*il progetto di legge in esame è certamente un provvedimento importante, perché riguarda gli interventi a favore della permanenza nel mondo del lavoro delle persone con disabilità.*

*Abbiamo cercato, anche attraverso l'emendamento che sarà illustrato successivamente, di migliorare il testo. Ciò che abbiamo evidenziato già in sede di commissione è che la proposta, pur essendo sicuramente pregevole, interviene sulla legislazione vigente soprattutto introducendo in modo più esplicito il tema della permanenza nel lavoro.*

*Questo aspetto, tuttavia, pone una questione politica e amministrativa rilevante. Se si ritiene necessario inserire oggi in modo specifico questo riferimento, significa che finora della permanenza nel mondo del lavoro delle persone con disabilità o ci si è occupati poco, o ci si è occupati con risorse insufficienti, oppure la Regione se ne occupava già, ma senza una linea di intervento sufficientemente specifica e riconoscibile.*

*Per questo motivo, pur riconoscendo l'importanza del provvedimento e annunciando fin d'ora un voto favorevole, esprimiamo alcune perplessità sulla sua effettiva efficacia. Il testo, infatti, non prevede risorse specifiche. È evidente che un obiettivo così rilevante richiede interventi concreti, adeguatamente sostenuti, o quantomeno un monitoraggio puntuale per comprendere se la modifica normativa sia davvero in grado di produrre effetti reali.*

*La legge introduce una modifica che rischia di rimanere prevalentemente terminologica se non sarà accompagnata da azioni conseguenti. Per questa ragione abbiamo presentato un emendamento volto a prevedere un monitoraggio annuale, così da verificare come le nuove disposizioni vengano applicate e quali risultati producano.*

*È utile, a questo proposito, richiamare anche il confronto con altre esperienze regionali. In alcune Regioni esistono indicazioni più specifiche, anche a bilancio, che consentono di individuare con maggiore chiarezza le risorse dedicate a questi interventi. Questo permette anche di analizzare meglio come le risorse vengano utilizzate e se siano effettivamente orientate all'obiettivo della permanenza nel lavoro.*

*In Veneto, ad esempio, risultano misure legate al lavoro e alla disabilità, come voucher per circa 3 milioni di euro, ma senza una linea chiaramente dedicata alla permanenza. In Emilia-Romagna, invece, risultano stanziamenti specifici per inserimento e permanenza, pari a circa 10 milioni di euro.*

*Un'ulteriore valutazione riguarda la mobilità casa-lavoro. In Veneto, almeno dagli elementi disponibili, risultano circa 150.000 euro per il conseguimento della patente; in altre esperienze, dove probabilmente la legge prevede già un'indicazione più specifica e quindi più facilmente rintracciabile, risultano invece risorse più consistenti, pari a circa 1,5 milioni di euro, destinate a spostamenti casa-lavoro, trasporti e accompagnamento delle persone con disabilità.*

*Anche per questo la clausola valutativa può essere utile: per fare chiarezza su quanto la Regione del Veneto stia effettivamente spendendo non solo per l'inserimento lavorativo, ma anche, nello specifico, per la permanenza nel lavoro.*

*La permanenza nel lavoro è infatti un problema reale. Molte norme nazionali intervengono sugli obblighi e, in alcuni casi, sull'inserimento lavorativo; resta però aperta la fase successiva, cioè il mantenimento del rapporto di lavoro nel tempo. Come richiamato correttamente anche nelle premesse del provvedimento, il rischio di emarginazione e di mancata permanenza continua purtroppo a esistere e richiede un intervento specifico.*

*Da questo punto di vista, esprimiamo quindi una valutazione favorevole sul provvedimento. Sarà però necessario, già a partire dal prossimo bilancio, ampliare le risorse disponibili e, allo stesso tempo, monitorare come esse vengano impiegate a seguito della modifica normativa.*

*La legge rappresenta un primo passo importante, ma rischia di rimanere una dichiarazione di principio, o quasi, finché non saranno adottate le azioni concrete conseguenti, demandate alla Giunta, agli uffici e alle strutture competenti.*

*Per queste ragioni, confermando il voto favorevole al progetto di legge, riteniamo essenziale l'approvazione dell'emendamento che introduce il monitoraggio annuale in commissione, affinché il Consiglio regionale possa verificare nel tempo l'effettiva applicazione della norma e la sua capacità di produrre risultati concreti per la permanenza nel mondo del lavoro delle persone con disabilità.”;*

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compreso il relativo emendamento, la proposta di legge composta di n. 5 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

#### **Art. 1**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 41
Voti favorevoli	n. 40
Non partecipanti al voto	n. 1

#### **Art. 2**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 38
Voti favorevoli	n. 37
Non partecipanti al voto	n. 1

**Art. 3**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 41
Non partecipanti al voto	n. 1

**Art. 4**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 39
Non partecipanti al voto	n. 1

**Art. 5**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 41
Non partecipanti al voto	n. 1

VISTO l'emendamento approvato in Aula con il quale si è inserito un nuovo articolo;

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

APPROVA quindi la legge nel suo complesso nel testo che segue:

## **INTERVENTI IN FAVORE DELLA PERMANENZA NEL MONDO DEL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 “NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI”**

---

**Art. 1 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS.”.**

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, è aggiunta la seguente:

*“a bis) obiettivi quantitativi e qualitativi per la permanenza nel lavoro di persone con disabilità soggette ad un accentuato decadimento fisico e cognitivo legato all'invecchiamento fisiologico.”.*

**Art. 2 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS.”.**

1. All'articolo 7, comma 4, lettera a) della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, dopo le parole: *“inserimento lavorativo”* sono aggiunte le seguenti parole: *“e di permanenza nel mondo del lavoro”*.

**Art. 3 - Disposizioni attuative.**

1. La Giunta regionale, nella predisposizione annuale del “Programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato”, introduce un'ulteriore azione consistente nell'utilizzo delle risorse del fondo, di cui all'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, per finanziare percorsi innovativi funzionali alla permanenza nel lavoro di persone con disabilità soggette ad un accentuato decadimento fisico e cognitivo legato all'invecchiamento fisiologico.

**Art. 4 - Clausola valutativa.**

1. La Giunta regionale, anche avvalendosi dei dati e delle informazioni in esito alle azioni di monitoraggio di cui alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, trasmette annualmente alla commissione consiliare competente una relazione sugli esiti delle misure introdotte dalla presente legge per la permanenza nel lavoro delle persone con disabilità e sulle eventuali criticità emerse nella loro applicazione.

**Art. 5 - Norma finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

---

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 43
Non partecipanti al voto	n. 1

**IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO**  
f.to Jacopo Maltauro

**IL PRESIDENTE**  
f.to Luca Zaia

## INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS." .....	6
Art. 2 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS." .....	6
Art. 3 - Disposizioni attuative.....	6
Art. 4 - Clausola valutativa.....	6
Art. 5 - Norma finanziaria. ....	6